

STATUTO

ASSOCIAZIONE OSSERVATORIO METEOROLOGICO DI MILANO-DUOMO

DENOMINAZIONE - DURATA - SEDE

Art. 1 - E' costituita una Associazione denominata:

OSSERVATORIO METEOROLOGICO DI MILANO-DUOMO

Art. 2 - La durata dell' Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 3 - L'Associazione ha sede legale in Milano, Piazza Duomo n. 21 e potrà istituire sia in Italia che all'estero sedi secondarie e rappresentanze.

Il domicilio degli associati per quanto concerne i loro rapporti con l'Associazione, si intende eletto a tutti gli effetti presso la sede dell'Associazione.

SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 4 - L'Associazione ha lo scopo di determinare la continuità culturale e scientifica dell'osservatorio meteorologico di Milano-Duomo, contribuire allo svolgimento di indagini e ricerche su argomenti di climatologia, meteorologia e fisica dell'atmosfera, con particolare riguardo a quelli relativi all' inquinamento urbano, extraurbano ed agricolo. In particolare si propone di:

- promuovere ed eseguire osservazioni meteorologiche di interesse sia urbano che agrario, con particolare riferimento allo studio dell' inquinamento nei riflessi urbani ed agricoli;
- la raccolta di dati ed elaborazioni riguardanti problemi di meteorologia in genere con particolare riferimento allo studio delle interdipendenze tra variazioni climatiche ed evoluzione urbanistica ed industriale e problemi di fisica ambientale;
- promuovere e stipulare accordi per la fornitura dei propri dati ad altri enti;
- promuovere ricerche di climatologia urbana con particolare riguardo alla dinamica dell'inquinamento atmosferico;
- collaborare, stipulando pure accordi e convenzioni, con tutte le autorità costituite per tutti i problemi nei quali la climatologia e la meteorologia entrano come componenti effettivi;
- diffondere anche a mezzo di convegni e pubblicazioni scientifiche, i risultati della propria attività di ricerca.

L'Associazione non ha scopo di lucro e non può in ogni caso conseguire profitti.

AMMISSIONE DEI NUOVI SOCI

Art. 5 - Il numero dei soci è illimitato e pertanto potranno essere soci persone fisiche e giuridiche, società di persone, aziende individuali, cooperative e consorzi, operanti nel campo della meteorologia.

Art. 6 - Gli aspiranti a far parte dell'Associazione devono presentare domanda al Presidente corredata dai documenti che verranno stabiliti dall'Organo di Amministrazione.

Art. 7 - Sull'ammissione all'Associazione decide il Consiglio Direttivo a maggioranza di almeno 2/3 dei suoi membri.

Potranno aderire alla Associazione quali soci sostenitori e simpatizzanti senza diritto di voto nell'assemblea, altre persone od enti secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

OBBLIGHI ASSUNTI DAL SOCIO

Art. 8 - Ogni socio conserva la propria autonomia economica.

RECESSO - DECADENZA ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

Art. 9 - Lo scioglimento del rapporto associativo limitatamente al singolo socio può verificarsi per recesso, decadenza ed esclusione.

Il recesso dovrà essere comunicato al Consiglio Direttivo con preavviso raccomandato di almeno trenta giorni.

La decadenza ha luogo di diritto nel caso di perdita dei requisiti richiesti per l'appartenenza dell'Associazione.

L'esclusione del socio ha luogo:

- per fallimento
- per attività in contrasto con quelle dell'Associazione
- per mancato rispetto del presente statuto e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Art. 10 - Le delibere in materia di recesso, decadenza ed esclusione sono di competenza del Consiglio Direttivo che decide a maggioranza.

In caso di recesso, esclusione o decadenza, ai soci compete soltanto il rimborso delle quote versate.

FONDO SOCIALE - CONTRIBUTI - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Art. 11 - Il fondo sociale è costituito dalle somme che verranno versate dai soci, da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, da ogni altra attività che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 12 - I soci sono inoltre tenuti a corrispondere i contributi che verranno determinati dal Consiglio Direttivo per consentire il regolare funzionamento dell'Associazione e l'espletamento dei suoi compiti.

Art 13 - Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le cariche potranno essere affidate anche a non soci.

Art. 14 - L'assemblea dei soci:

- a) nomina e revoca i Consiglieri e i Revisori dei Conti;
- b) approva il rendiconto finanziario, la relazione del Consiglio Direttivo e quella dei Revisori dei Conti;
- c) delibera su tutti gli argomenti attinenti la vita dell'Associazione comprese le eventuali modifiche dello statuto;
- d) nomina il liquidatore dell'Associazione determinandone i poteri e la retribuzione.

Art. 15 - Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità allo statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 16 - L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta dal Collegio dei Revisori dei Conti o da tanti soci che rappresentino almeno la metà degli aderenti all'Associazione.

Art. 17 - L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso raccomandato spedito a ciascun socio almeno 15 giorni prima dell'adunanza, e dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 18 - In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando è presente almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, da aver luogo anche nello stesso giorno. L'Assemblea sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 19 - Le assemblee deliberano validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutti gli argomenti all'ordine del giorno, salvo quanto previsto dall'art. 7.

Art. 20 - Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare nell'assemblea da altro socio mediante delega scritta nel rispetto della legge.

Ciascun delegato non potrà avere più di una delega.

Art. 21 - L'assemblea elegge il proprio Presidente se del caso nomina due scrutatori.

Il Presidente nomina il Segretario dell'Assemblea.

Art. 22 - Le votazioni si fanno normalmente per alzata di mano; dovranno farsi per scheda segreta o per appello nominale quando sia fatta richiesta dalla maggioranza dei presenti o rappresentati.

A parità di voti nelle votazioni per alzata di mano, prevale il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la parità comporta la reiezione della proposta.

Art. 23 - Le delibere dell'Assemblea devono contare da verbale steso su apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Ogni intervenuto può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

Art. 24 - Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri nominati dall'Assemblea.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario con funzione di Tesoriere.

Al Consiglio spettano tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione senza limitazioni.

Art. 25 - Al Consiglio Direttivo spetta:

- a) sovrintendere all'osservanza dello statuto;
- b) curare le deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- c) determinare i contributi dovuti dai soci a copertura delle spese per il funzionamento dell'Associazione;
- d) procedere all'assegnazione del lavoro assunto da parte dell'Associazione tra i soci;
- e) assumere, sospendere e licenziare il personale dell'associazione e nominare eventualmente direttori generali e funzionari fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- f) redigere il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea con la relativa relazione;
- g) promuovere iniziative mutualistiche nell'ambito dell'Associazione;
- h) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti all'oggetto sociale, salvo quanto per disposizioni di legge e del presente statuto è riservato all'Assemblea;
- i) redigere il regolamento interno.

Art. 26 - Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente; in mancanza di quest'ultimo presiederà il Consigliere più anziano.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 27 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta l'interesse dell'Associazione lo richieda mediante convocazione del Presidente o a richiesta di almeno due Consiglieri.

I membri del Consiglio Direttivo assenti senza giustificazione di legittimo impedimento a più di tre riunioni consecutive decadono dalla carica e lo stesso Consiglio Direttivo procederà per cooptazione a sostituirli.

I membri così nominati durano in carica fino alla prossima riunione dell'Assemblea dei soci.

Art. 28 - Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la rappresentanza in giudizio dell'Associazione medesima con facoltà di nominare avvocati, periti e procuratori alle liti.

La rappresentanza di fronte ai terzi e la firma sociale spettano al Presidente con tutti gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria amministrazione occorrerà la preventiva deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 29 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente e da due membri effettivi eletti dall'assemblea dei soci anche fra i non soci.

Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea medesima.

I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Gli eventuali emolumenti sono stabiliti dall'Assemblea.

Art. 30 - Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'Amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza delle leggi, dell'atto costitutivo, dello statuto e del regolamento interno ed accerta la regolare tenuta della contabilità.

Deve inoltre redigere la relazione sul rendiconto annuale.

RENDICONTO ANNUALE - RELAZIONI - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 31 - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto e le relazioni inerenti devono essere depositate entro il mese di marzo successivo presso la sede sociale e messo a disposizione dei soci, almeno quindici giorni prima dell'assemblea che li dovrà discutere.

Art. 32 - Le risultanze del rendiconto annuale, regolarmente approvate dall'assemblea dei soci, sono provvisoriamente esecutive e non possono essere impugnate trascorso un mese dalla approvazione.

Art. 33 - Per la natura e le finalità dell'Associazione, l'esercizio sociale non può dar luogo ad utili ripartibili.

Qualora sussista una differenza attiva tra l'ammontare delle entrate e le spese inerenti l'esercizio, la stessa sarà portata ad incremento del fondo sociale.

Art. 34 - L'Associazione dovrà tenere i libri prescritti con le modalità stabilite dalla legge.

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 35 - In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea dei soci nominerà uno o più liquidatori nominandone i poteri e la retribuzione.

Art. 36 - La risoluzione di qualsiasi controversia dipendente, conseguente ed inerente al presente statuto ed alla sua applicazione, sarà demandata al giudizio irrituale di un Collegio di tre arbitri da nominarsi una per ciascuna parte ed il terzo, Presidente del Collegio Arbitrale, dai primi due, o in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Milano.

In ogni caso gli Arbitri giudicheranno inappellabilmente secondo equità, quali amichevoli compositori e dovranno essere manlevati da ogni formalità di legge.

Il giudizio arbitrale potrà essere richiesto da una della parti anche indipendentemente dall'altra e cioè previa notifica.

Nelle richieste e nei compromessi dovranno essere formulati il quesito od i quesiti sui quali gli arbitri dovranno pronunciarsi con arbitrato irrituale inappellabile.

Il lodo arbitrale comprenderà altresì le spese di giudizio e la loro ripartizione tra le parti.

Art. 37 - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia.

Revisione del 2 marzo 1994.